



Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

ai sensi della L.R. n. 8/2014

Segreteria Generale

Servizio Ispettivo

Prot. n. 220 / 56-Inv. del 16 / 22 / 15

Ai Sigg. Dirigenti
Al Comandante Polizia Prov.le
Al Capo Gabinetto di Presidenza
e p.c. Al Commissario Straordinario
Al Presidente del N.I.V.
Al Presidente del Collegio dei Revisori

LORO SEDI

Oggetto: Circolare "Regolamento sul controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà"

In ottemperanza al PTPC 2015-2017, con delibera n. 41/CC dell'8 aprile u.s., è stato adottato il "Regolamento sul controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà", che ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", disciplina "i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate all'Amministrazione, nonché quelli richiesti da parte di altre PP.AA. o Gestori ed Esercenti Pubblici su dati ed informazioni contenuti nelle proprie banche dati o archivi".

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a volere adeguare le procedure alla nuova misura di prevenzione della corruzione ed a darne la più ampia diffusione presso i Servizi e gli Uffici delle Loro Direzioni.



Il Segretario Generale
(avv. Maria Angela Caponetti)



Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

REGOLAMENTO SUL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI O DI ATTI DI NOTORIETÀ



A cura del Responsabile
Segretario Generale
Avv. Maria Angela Caponetti

REGOLAMENTO
SUL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
DI CERTIFICAZIONI O DI ATTI DI NOTORIETÀ

Indice

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Autocertificazioni
- Art. 3 - Controlli
- Art. 4 - Controlli a campione e controlli puntuali
- Art. 5 - Irregolarità e/o omissioni
- Art. 6 - Provvedimenti a seguito di false dichiarazioni
- Art. 7 - Relazioni con altre Pubbliche Amministrazioni
- Art. 8 - Controlli effettuati per conto di altre Pubbliche Amministrazioni
- Art. 9 - Termini per l'effettuazione dei controlli
- Art. 10 - Irregolarità e/o omissioni sanabili rilevate nei controlli
- Art. 11 - Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Con il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg. Del D.P.R. n. 445/2000 vengono disciplinati i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate all'Amministrazione, nonché quelli richiesti da parte di altre PP.AA. o Gestori ed Esercenti Pubblici su dati ed informazioni contenuti nelle proprie banche dati o archivi;
2. I controlli effettuati sulle autocertificazioni sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti o benefici.

Art. 2

Autocertificazioni

1. Per autocertificazioni s'intendono:
 - a) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000;
 - b) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000;
 - c) Certificati sostituiti con l'esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell'art. 45 del DPR 445/2000;
 - d) Qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e/o certificati rilasciabili da P.A. o da gestore di un pubblico servizio.
2. Le autocertificazioni sono prodotte in luogo delle ordinarie certificazioni ed hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire.
3. Le dichiarazioni sostitutive richieste devono contenere esclusivamente le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

Art. 3

Controlli

1. Per controllo si intende l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa Amministrazione procedente, o di altre PP. AA..
2. Il soggetto titolato ad effettuare il controllo è il Dirigente o il Funzionario individuato quale responsabile del procedimento cui inerisce la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
3. I controlli effettuati dai Servizi dell'Amministrazione possono essere svolti in forma puntuale o a campione, e comunque in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse.
4. I controlli vengono effettuati anche in caso di evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento o quando emergano l'indeterminatezza della situazione descritta e l'impossibilità di raffrontarla con documenti o con elementi di riscontro paragonabili.

5. I controlli di cui al comma precedente sono effettuati con particolare riguardo alle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e/o omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi posti.
6. Tali controlli sono effettuati anche quando nelle dichiarazioni sostitutive emergano l'indeterminatezza della situazione descritta e l'impossibilità di raffrontarla a documenti o ad elementi di riscontro paragonabili, oppure qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti per il regolare svolgimento del procedimento.

Art. 4

Controlli a campione e controlli puntuali

1. Ogni Dirigente è tenuto a determinare, secondo competenza, le specifiche tipologie di procedimenti rispetto ai quali saranno effettuati i controlli a campione;
2. La scelta delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata in base alle casistiche e specificità della direzione e/o del servizio. Le modalità di scelta vengono di norma definite:
 - a) con sorteggio casuale in riferimento alle dichiarazioni sostitutive da controllare, rispetto al totale di quelle presentate;
 - b) con estrazione definita su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (una pratica da controllare ogni tot. numero di pratiche presentate);
 - c) La percentuale di dichiarazioni sostitutive da sottoporre al controllo a campione, è determinata dal dirigente o funzionario responsabile del procedimento, compresa tra il 2% e il 10%, il cui numero non potrà comunque essere inferiore ad una.
3. La percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo a campione, preventivo ovvero successivo, non può essere inferiore al 10% dei procedimenti di uguale natura presentati nel corso dell'anno.
4. Dello svolgimento delle predette operazioni, il responsabile del procedimento redige apposito verbale che dovrà essere trasmesso al Segretario Generale.
5. Eventuali variazioni percentuali del campione potranno essere adottati sulla scorta di mutamenti del quadro funzionale di riferimento od organizzativo generale dell'Amministrazione, fermo restando il limite minimo di cui al superiore comma 3, e rese note mediante apposito comunicato, da pubblicarsi nelle stesse forme del presente regolamento.
6. Qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri il fondato dubbio che le dichiarazioni sostitutive complessivamente presentate, nell'ambito del procedimento oggetto di controllo, possano essere non veritiere, gli Uffici ricorreranno ad un controllo puntuale che potrà estendersi a tutte le dichiarazioni sostitutive presentate.
7. Inoltre, i controlli puntuali possono essere effettuati quando le dichiarazioni sostitutive riguardano contenuti con rilevanti profili di complessità, derivanti dalla combinazione delle informazioni prodotte.

Art. 5

Irregolarità e/o omissioni

1. Qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine indicativo di gg. 30. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato o impreciso, se sanabile, il Responsabile competente deve verificare:
 - L'evidenza dell'errore;
 - La sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
 - La possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.
2. Qualora l'interessato non provveda entro il termine accordatogli alla regolarizzazione o al completamento della documentazione, non avrà accesso ai benefici conseguenti alla dichiarazione stessa.

Art.6

Provvedimenti a seguito di false dichiarazioni

1. Qualora il controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive rilevi, in sede di verifica, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, i Dirigenti o Funzionari titolari della responsabilità del procedimento sono tenuti ad attivarsi immediatamente trasmettendo gli atti contenenti false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del T.U. e se la dichiarazione è stata presentata da un dipendente all'Ufficio procedimenti disciplinari
2. Il Responsabile dell'Ufficio interessato dovrà attivarsi per adottare o far adottare i provvedimenti indicati dall'art. 75 del T.U. (decadenza del beneficio)
3. Nel caso di controllo preventivo si provvederà ad escludere il soggetto che abbia autocertificato il falso;
4. Nel caso di controllo successivo ove possibile adotterà immediatamente, o farà adottare al soggetto competente, un provvedimento di annullamento dell'atto precedentemente assunto, ovvero proporrà all'Amministrazione soluzioni per contenere gli effetti del provvedimento assunto anche con l'assunzione di eventuali disposizioni negative a carico del dichiarante..
5. Di tutte le operazioni sopra descritte se ne darà comunicazione scritta all'interessato.

Art.7

Relazioni con altre Pubbliche Amministrazioni

1. I Servizi dell'Amministrazione Provinciale che attivano procedimenti di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di notorietà devono sviluppare ogni atto utile a definire rapporti, formali ed informali, con altre Amministrazioni Pubbliche al fine di facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati, nonché a definire o formalizzare procedure tecnico-operative per instaurare relazioni con altre Pubbliche Amministrazioni.
2. Le verifiche presso altre Pubbliche Amministrazioni possono essere dirette ed indirette, e sono finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli a campione e dei controlli puntuali

3. Le verifiche dirette sono effettuate dal responsabile del procedimento accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico tra banche dati.
4. Le verifiche indirette sono effettuate quando il responsabile del procedimento ha necessità di acquisire informazioni di riscontro su una o più autocertificazioni, e, pertanto, deve attivarsi presso i competenti uffici dell'amministrazione certificante affinché questi confrontino i dati contenuti nell'autocertificazione con quelli contenuti nei propri archivi.

Art.8

Controlli effettuati per conto di altre Pubbliche Amministrazioni

1. I Servizi dell'Amministrazione possono svolgere verifiche indirette od agevolare verifiche dirette, anche mediante collegamenti informatici e telematici, per conto di altre Pubbliche Amministrazioni.
2. Quando all'Amministrazione sono trasmesse, sia in modo formale che informale, segnalazioni da parte di altre Pubbliche Amministrazioni su profili di dubbio riguardanti dichiarazioni mendaci rilasciate da un soggetto che ha attivato procedimenti presso la stessa, il responsabile del procedimento può sottoporre a controllo e verifica incrociata le informazioni rese da tale soggetto per simili procedimenti con dichiarazione o autocertificazione.
3. Lo stesso responsabile del procedimento è tenuto a rendere all'Amministrazione Pubblica richiedente le informazioni dovute non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta di controllo.

Art. 9

Termini per l'effettuazione dei controlli

1. I controlli, sia puntuali che a campione, devono essere attivati, a fini di garanzia dell'efficacia dell'azione amministrativa e salvo che norme speciali dispongano diversamente:
 - a) nel caso di controllo preventivo, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di notorietà;
 - b) nel caso di controllo successivo, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo.

Art. 10

Irregolarità e/o omissioni sanabili rilevate nei controlli

1. Qualora nel corso dei controlli siano rilevate irregolarità e/o omissioni sanabili, non costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati dal Responsabile a rettificare e/o integrare le dichiarazioni entro il termine di 10 giorni, fatte salve le diverse disposizioni di bandi, avvisi o discipline specifiche.
2. Al fine di poter procedere alla regolarizzazione, gli Uffici devono verificare:
 - a) l'evidenza dell'irregolarità e/o omissione;

- b) che non incida in modo sostanziale sul procedimento in corso;
 - c) la possibilità da parte dell'interessato di sanare l'irregolarità e/o l'omissione con una dichiarazione integrativa
3. La mancata regolarizzazione estingue il procedimento

Art. 11

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. Entro il termine del 15 Gennaio di ogni anno, le Direzioni presentano al Segretario Generale una relazione finale, riferita all'anno precedente, contenente tutte le informazioni utili per la conoscenza del numero delle dichiarazioni sostitutive rese, dei controlli effettuati e degli esiti degli stessi. In detta relazione sono previste anche eventuali proposte, e quindi richieste di modifica delle procedure disciplinate dal presente regolamento, qualora contribuiscano a migliorare il livello di semplificazione e rapidità dei procedimenti amministrativi nello spirito dell'art. 15 della Legge 183/2011.